CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Adotta la seguente ordinanza avente per oggetto

Disciplina degli orari delle attività di intrattenimento musicale con diffusione di emissioni sonore nei pubblici esercizi e nelle discoteche nel periodo estivo maggio -settembre di ogni anno.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA **N° 000059 DEL 12/06/2026**

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- il Comune di Catanzaro è da sempre impegnato nella ricerca di un equilibrio tra la tutela del riposo e della salute dei residenti e la promozione delle attività economiche, ricreative e di aggregazione sociale, particolarmente rilevanti nel periodo estivo;
- durante la stagione estiva (1° maggio - 30 settembre) si registra un significativo incremento delle attività di intrattenimento musicale, con conseguente aumento delle emissioni sonore che possono incidere sulla qualità della vita dei cittadini;
- numerose sono state le segnalazioni di cittadini residenti nelle zone del centro storico e delle aree turistiche relative a disturbi della quiete pubblica derivanti da emissioni sonore prolungate oltre gli orari ritenuti compatibili con il diritto al riposo;

CONSIDERATO CHE

- è necessario regolamentare gli orari di esercizio delle attività di intrattenimento musicale per prevenire situazioni di disturbo alla quiete pubblica e tutelare la salute dei cittadini, con particolare riferimento al riposo notturno;
- la diffusione di musica ed emissioni sonore costituisce elemento caratterizzante dell'offerta ricreativa e turistica della città, ma deve svolgersi nel rispetto dei limiti che garantiscano la convivenza tra diverse esigenze;
- occorre distinguere tra le diverse tipologie di esercizi e le caratteristiche urbanistiche delle zone interessate;

RICHIAMATI

- l'art. 50, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), secondo cui il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare provvedimenti in materia di sicurezza urbana, incolumità pubblica e pubblica sicurezza;
- l'art. 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone);
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
- il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante);
- la Legge Regionale Calabria 3 dicembre 2002, n. 34 (Norme in materia di inquinamento acustico) e successive modificazioni con particolare riferimento:
    - ➢ all'art 7 (Criteri per la classificazione) comma 2° che recita:

2. I Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale o turistico, in fase di approvazione della classificazione acustica, hanno facoltà di associare a determinate aree limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dallo Stato per la classe corrispondente, nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:

a) l'interesse paesaggistico, ambientale o turistico deve essere riconosciuto all'interno degli strumenti urbanistici o di pianificazione comunale, ovvero da atti

regionali o provinciali in materia;

b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di norma la riduzione dei limiti non può applicarsi alle aree di classe V e VI;

c) la riduzione dei limiti può essere esercitata per periodi prestabiliti nel corso dell'anno e per porzioni di territorio ridotte rispetto a quelle individuate con la zonizzazione; ...

- all'art. 28 (Sanzioni amministrative) comma 1° il quale prevede che la violazione delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dalla Regione, dalle Province e dai Comuni è punita con sanzione amministrativa a**i** sensi dell'articol*o 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.*"

- il Piano di Classificazione Acustica vigente del Comune di Catanzaro;
- il Regolamento di polizia urbana vigente;

VISTI

- il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) che, pur liberalizzando gli orari di apertura, non preclude ai Comuni l'adozione di limitazioni giustificate da motivi imperativi di interesse generale;
- l'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RITENUTO

- necessario adottare una disciplina uniforme e chiara che regolamenti gli orari delle attività di intrattenimento musicale nel periodo estivo, bilanciando le esigenze di sviluppo economico e turistico con quelle di tutela della salute e del riposo dei residenti;
- opportuno graduare le limitazioni in relazione alle diverse tipologie di attività, alle caratteristiche delle zone urbanistiche e ai giorni della settimana;
- che la presente ordinanza ha carattere ordinatorio e non contingibile e urgente, riguardando la regolamentazione ordinaria di un fenomeno stagionale ricorrente;

Sentito il Comando di Polizia Locale;

Informata Arpacal - Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente per la Calabria;

Informate la Questura di Catanzaro e la Prefettura di Catanzaro

ORDINA

Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza disciplina gli orari di esercizio delle attività di intrattenimento musicale con diffusione di emissioni sonore nel territorio del Comune di Catanzaro, nel periodo compreso tra maggio e settembre di ogni anno;
2. Sono soggette alla presente disciplina:

A) le discoteche e sale da ballo, compresi i locali destinati a stabilimenti balneari,

anche temporanei, in cui si svolga attività di intrattenimento danzante;

B) i pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, pub, lounge bar, stabilimenti balneari e similari) che svolgono attività di intrattenimento musicale con diffusione di musica dal vivo o registrata mediante impianti di amplificazione;

C) le attività commerciali e artigianali che organizzano eventi con diffusione musicale nelle pertinenze esterne (dehors, plateatici, spazi all'aperto)

3. Sono escluse dall'applicazione della presente ordinanza:

A) le manifestazioni di carattere culturale, religioso, istituzionale, sportivo e le feste patronali autorizzate dal Comune con specifico provvedimento
B) gli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale
C) le attività svolte in strutture dotate di specifici requisiti di insonorizzazione certificati secondo la normativa vigente.

Art. 2 - FASCE ORARIE PER LA DIFFUSIONE MUSICALE E SUDDIVISIONE IN ARCHI TEMPORALI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ECONOMICA

1. Nel periodo 1 maggio – 30 settembre di ogni anno, **la diffusione di musica** con utilizzo di impianti di amplificazione sonora all'interno e all'esterno dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento disciplinate dagli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931), che comprendono discoteche, sale da ballo e locali destinati ad attività di intrattenimento danzante soggetti a licenza di pubblico spettacolo e verifica di agibilità della Commissione di Vigilanza, nonché le attività riconducibili all'art. 69 del T.U.L.P.S. che riguardano invece i piccoli trattenimenti musicali e le audizioni all'aperto accessori all'attività di somministrazione svolti da pubblici esercizi (bar, pub, ristoranti, lounge bar e similari), nei limiti previsti dalla normativa vigente e previa presentazione di SCIA ove necessario, **sarà soggetta alle seguenti limitazioni di orario:**

A) DISCOTECHE E SALE DA BALLO (artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S) posizionate tra il Porto e il fiume Castaci, in località Giovino:

Giorni	Dal	Al	Chiusura ore
da lunedì a giovedì e Domenica/Festivi	1° maggio	30 giugno	02:00 del giorno successivo
	1° settembre	30 settembre	
	1° luglio	31 agosto	04:00 del giorno successivo
venerdì su sabato	1° maggio	30 giugno	03:00 di sabato
	1° settembre	30 settembre	
	1° luglio	31 agosto	05:00 di sabato
sabato su domenica ed i prefestivi	1° maggio	31 maggio	04:00 della domenica o del festivo successivo
	1° settembre	30 settembre	
	1° giugno	30 giugno	04:30 della domenica o del festivo successivo
	1° luglio	31 agosto	05:00 della domenica o del festivo successivo

B) PUBBLICI ESERCIZI (bar, ristoranti, pizzerie, pub, lounge bar, stabilimenti balneari e similari) intesi come pubblici esercizi che svolgono piccoli trattenimenti musicali accessori all'attività di somministrazione ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.:

Giorni	Dal	Al	Chiusura ore
da lunedì a giovedì	1° maggio	30 settembre	24:00
venerdì – sabato ed i Prefestivi	1° maggio	31 maggio	00:30 del giorno successivo
	1° giugno	30 settembre	02:00 del giorno successivo
Domenica ed i Festivi	1° maggio	30 settembre	00:30 del giorno successivo

Art. 3 - PRESCRIZIONI TECNICHE E COMPORTAMENTALI

1. I titolari degli esercizi sono tenuti a:

   A) rispettare i limiti di emissione sonora previsti dalla Legge 447/1995, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dai Regolamenti Comunali;

   B) esporre in maniera ben visibile all'ingresso del locale copia della presente ordinanza o un estratto con gli orari consentiti;

   C) dotare l'attività, ove previsto dalla normativa vigente, di valutazione previsionale di impatto acustico e/o di documentazione di clima acustico.

2. È vietato:

   A) installare casse acustiche o altri diffusori sonori all'esterno dei locali, salvo specifica autorizzazione comunale per eventi particolari;

   B) utilizzare i parcheggi e gli spazi antistanti i locali come aree di intrattenimento musicale senza la prescritta autorizzazione e, anche in caso di autorizzazione oltre gli orari consentiti, salvo specifica deroga comunale;

Art. 4 - EVENTI STRAORDINARI E DEROGHE

1. Per eventi straordinari (concerti, feste, manifestazioni culturali, etc.) i titolari degli esercizi interessati possono richiedere specifica autorizzazione in deroga agli orari di cui alla presente ordinanza.
2. L'istanza per la organizzazione degli eventi di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere presentata al SUAP, tramite il portale Calabriasuap con almeno 7 giorni di anticipo elevati ad almeno 15 giorni nel caso in cui sia richiesta la convocazione della commissione comunale di vigilanza per il pubblico spettacolo, secondo la modulistica presente sul portale, allegando la documentazione richiesta.

Art. 5 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E SAGRE

1. Le manifestazioni pubbliche, sagre, feste di piazza, concerti e spettacoli organizzati dal Comune di Catanzaro, nonché le feste patronali e religiose, non sono soggette ai limiti orari della presente ordinanza, fermo restando il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

2. Gli orari di tali manifestazioni sono stabiliti nelle comunicazioni presentate al Suap e/o nella comunicazione di attività avviabile rilasciata dal Suap.

Art. 6 - CONTROLLI E VIGILANZA

1. La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è affidata al Comando di Polizia Locale, che può avvalersi della collaborazione di ARPACAL per le verifiche tecniche relative ai livelli di emissione sonora.
2. Il personale della Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia competenti sono autorizzati ad effettuare i necessari accertamenti e controlli, anche con l'ausilio di strumentazione fonometrica.
3. In caso di violazione degli orari o dei limiti di emissione sonora, ferme restando le sanzioni di cui al successivo articolo, può essere disposta:

A) l'immediata cessazione dell'attività musicale;

B) nei casi di reiterazione, la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

Art. 7 – SANZIONI

1. L'inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punita, ai sensi:

A) dell'art. 7 bis del TUEL D. Lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 83,00 ad € 500,00;** entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso pagamento in misura ridotta pari ad **€ 166,00** ferma restando l'applicazione delle ulteriori sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice penale ove ne ricorrano i presupposti.

B) In caso di reiterazione della violazione per due volte nell'arco dell'anno solare di questa e di altre ordinanze della stessa fattispecie pure se riferite a periodi dell'anno diversi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta, si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per n. 3 (tre) giorni consecutivi. Per ogni ulteriore violazione nel medesimo periodo potrà essere disposta la chiusura dell'attività nei giorni di venerdì, sabato e domenica successivi alla notifica del provvedimento.

2. Resta salva la facoltà di adottare i provvedimenti di sospensione dell'attività o della licenza ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., nei casi previsti dalla legge.

3. Le violazioni dei limiti di emissione sonora previsti dalla normativa vigente sono punite con le sanzioni previste dall'art. 10, Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dalla Legge Regionale Calabria n. 19 ottobre 2009, n. 34.

Art. 8- INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Il contenuto della presente ordinanza sarà diffuso attraverso:

- pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi;
- pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;
- comunicazione alle Associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, CNA, etc.);
- affissione negli esercizi pubblici interessati;
- comunicazione agli Organi di Polizia;
- comunicazione ad ARPACAL.

Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione sull'albo pretorio dell'Ente e ha validità ogni anno dal 1° maggio al 30 settembre, fino alla emissione di nuova ordinanza o alla revoca della presente; limitatamente all'anno 2026 l'efficacia decorre dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio sino al 30 settembre;
2. Sono espressamente abrogate e sostituite dalla presente le ordinanze sindacali n. 20 del 09/07/2019, n. 265 del 27/07/2023, n. 24 del 26/06/2024 e n. 41 del 30/04/2025, nonché ogni precedente disposizione in materia adottata per il territorio comunale in contrasto con la presente disposizione.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di inquinamento acustico, di pubblica sicurezza e di esercizio delle attività commerciali.
4. Sono fatti salvi i provvedimenti più restrittivi adottati o che saranno adottati per specifiche zone o situazioni particolari.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:
- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi;
- pubblicata sul sito web istituzionale del Comune nella sezione "Ordinanze Sindacali";
- trasmessa per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a:

- Prefettura di Catanzaro;
- Questura di Catanzaro;
- Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Catanzaro;
- Comando Polizia Locale di Catanzaro;
- Regione Calabria;
- ARPACAL - Dipartimento di Catanzaro;
- ASP di Catanzaro;

- SUAP;
- Associazioni di categoria

Che il Comando della Polizia Locale sia incaricato della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando tutti i provvedimenti consequenziali di propria competenza.

COMUNICAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

1. A norma dell'art. 5, comma 3, della Legge n. 241/1990, si avverte che l'unità organizzativa competente per il procedimento è il Comando di Polizia Locale e il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – sede di Catanzaro (art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione;
4. In alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO

Prof. NICOLA FIORITA

Firmato digitalmente da
NICOLA FIORITA
CN = NICOLA FIORITA
C = IT